BANDO, ED ORDINE

Da osservarsi da quelli, che volessero tener Forestieri a Dozzina, o Locanda, ed altre Provvisioni in aumento della Legge in materia di Vino dell'anno 1704.

ESsendo in questa Città di Firenze diverse Case, che con abuso, e contro la disposizione della Legge danno alloggio, e vitto a i Forestieri senza pagamento di Tassa all' Uffizio del Sale, ed in pregiudizio di quelli, che conducono sopra de i loro Alberghi, e Case a Settimana, pagando le solite Tasse destinate a detto Uffizio, per lo chè si sono sentiti, e si sentono da detti conduttori continovi reclami, e volendo il Sereniss. Gran Duca di Toscana nostro Signore provvedere, per quanto sia possibile, a detto pregiudizio, e disordine, e nel tempo stesso al commodo, convenienza, e decoro de i Forestieri, a i quali non tornasse bene, o non volessero andare in Alberghi, e pubblice Locande, ma in Case particolari per stare con maggior ritiratezza, e sicurezza; Quindi è, che con suo benigno Rescritto del dì 15. Settembre 1720. riposto in Filza prima di negozi di questa Cancelleria dell' Uffizio, e Gabella del Sale a n. 251. sentito prima il parere degl' Illustriss Signori Auditor Fiscale, Depositario Generale, e Proveditore Generale del sopraddetto Uffizio, e Gabella del Sale, ha espressamente ordinato, e comandato, conforme per il presente pubblico Bando comanda, ed ordina; che da qui avanti nessuna Persona di qualsivoglia Stato, sesso, e condizione si sia, sotto qualunque pretesto, o quesito colore possa dare Alloggio, nè mangiare, e bere, nè allogare stanze, mobili, o masserizie aprezzo, o sia a pagamento a qualsivoglia Forestiero, o sia Suddito, o di stati alieni, senza averne ottenuta precedente licenza dall' Uffizio del Sale, col pagamento per ogni Casa, che sarà destinata a tal' esercizio di Lire cinquanta l' anno da comincare al dì primo Novembre prossimo futuro, e terminare come segue, e di più di una lira al Ministro, che registrerà detta licenza; La qual Tassa di lire 50. doverà essere intieramente pagata, ancorchè la sopraddetta Licenza fosse domandata e respettivamente ottenuta a tempo rotto, e dopo il detto dì primo di Novembre sicchè l' effetto sia, che la medesima o nell'

uno, o nell' altro caso venga intieramente pagata per un anno, e non a rata di tempo. E tal pagamento di Tassa doverà farsi per la metà nell' atto, che otterranno la licenza, ed il restante per tutto il mese d'Ottobre susseguente, come sopra, col dare però nell' atto di tal concessione idoneo Mallevadore per il residuo di tal pagamento, e quello, o quelli, che senza la detta permissione, e pagamento di Tassa daranno alloggio, o mangiare, e bere, o allogheranno stanze, o mobili a pagamento, come sopra, o in altra forma contraverranno alla disposizione del presente Bando, incorreranno irremissibilmente, oltre alle pene imposte dalla Legge dell' anno 1704. Cap. 2. §. Acciocchè i conduttori de i siti, che è di scudi venti per ciascheduno, e ciascheduna volta, da applicarsi come in essa vien prescritto, in pena ancor di Cattura, Carcere, ed altre ad arbitrio del Magistrato del Sale, secondo la qualità de casi, e delle Persone, e del numero delle trasgressioni, volendo, che quello, e quelli, che altre volte averanno contravenuto, siano più severamente puniti.

Non intende però S. A. R. colla suddetta Provvisione di obbligare quelli, che vorranno ottenere le suddette licenze a descrivere all' Uffizio del Sale le loro Case, nè tenere insegna, come fanno gl' Alberghi, e Osterie, ma solamente prendere detta licenza, e a mandare al Tribunale de' Signori Otto, o sì vero all' Illustr. Sig. Auditor Fiscale, la lista di quello, o quelli, che anderanno ad abitare in dette Case, subito, che vi saranno arrivati, e quella rinovare nell' atto della loro partenza dalle medesime, sotto le stesse pene prescritte a gl' Albergatori, Osti, e Locandieri, che non danno al Tribunale di detti Signori Otto le suddette liste, ed altre ad arbitrio del suddetto Illustriss. Sig. Auditor Fiscale, anco afflittive, secondo le circostanze de i casi, e delle persone, o del pregiudizio, che ne sarà derivato per detta omissione al Governo politico, ed alla Giustizia.

E perchè il maggior pregiudizio della suddetta concessione, sarà per lo più risentito da quelli, che tengono Alberghi, e rispettivamente Case a settimana, volendo l' A. Sua R. colla paterna sua Clemenza provvederli di qualche sollievo, ha comandato, che a quelli, che tengono Case a settimana, e che pagano Tassa certa si faccia uno sbasso di lire trenta l'anno, ed a quelli che tengono Alberghi con Tassa maggiore, e minore rispettivamente lo

sbas-

sbasso sia della quinta parte, lasciando però l'A. Sua R. all'Illust. Sig. Provveditore pro tempore di detto Uffizio, e Gabella del Sale la facoltà, ed arbitrio di poter' alterare, crescere, e sbassare le suddette rispettive Tasse, come meglio alla di lui esperienza sembrerà richiedere l' opportunità de' tempi, la qualità, e convenienza delle persone, ed altre circostanze.

E crescendo in oltre sempre più li ricorsi degli Osti, e le doglianze de i Cittadini Fiorentini, a i quali resta impedito, o per lo meno diminuito l'esito de i loro Vini, particolarmente per opera d' alcuni Cantinieri, o Vinai, che comprano, e poi rivendono i Vini contro la disposizione della Legge sotto l' ombra de' propri Padroni, da i quali sono secondati, o almeno tollerati per loro privato interesse, si riduce a memoria anco in questa parte ciò, che si dispone nella suddetta Legge dell' anno 1704., e singolarmente al Cap. 3., e 6., e se ne vuole da S. A. R. un inviolabile osservanza, sotto le pene, non solo contenute in detta Legge, ma ancora maggiori ad arbitrio di chi dovrà giudicare, tanto contro li Cantinieri, o Vinai, quanto contro li Padroni de i medesimi, e di quelle Case, dove si venderà detto Vino incettato, alle quali saranno obbligati in solidum; conforme si dispone in detta Legge, alla quale per il presente Bando, non s' intenda fatta novazione, ma tutto ciò, che sopra s' è detto, sia in aumento, e non in diminuzione di quella.

E per tutte le cause, e trasgressioni in questo Bando comprese, e da quello generalmente dependenti, e procedenti, per la difficoltà di mettere in chiaro le trasgressioni, stante la malizia de i trasgressori, vuole l' A. Sua R., che si possa, e debba prestar fede alle guardie dell' Uffizio del Sale, ancorchè fosse una sola, e querelante, mentre il suo deposto sia corredato da qualch' altro amminicolo, o congiettura per condannare li trasgressori nelle pene di sopra espresse, e si possa procedere, punire, e condannare anco nelle pene ordinarie dette di sopra, col deposto d' ogn' altro Accusatore congiunto con un Testimonio idoneo, o con altri amminicoli, indizi, o presunzioni sufficienti ad arbitrio del Magistrato suddetto. E quando il Reo fosse trovato in flagranti, basterà per condannarlo la comparsa del querelante, col deposto di due famigli, non ostante l' eccezzioni personali, che patiscono, o potessero patire, e si potrà ancora procedere

A 2 ex

ex officio per via d'inquiſizione, d'accuſe, o denunzie ſecrete, col tenere ſempre occulti i nomi degl'accuſatori, e terminarſi le medeſime Cauſe brevemente, ſommariamente di fatto, ſenza ſtrepito, e figura di Giudizio, e ſenza oſſervare alcuna forma, o ſolennità di ragione; E di più ſi perdonerà all'accuſatore medeſimo, quando foſſe uno de i delinquenti, ſe nel termine d'un meſe, verrà a manifeſtare i compagni, ed oltre al perdono conſeguirà la quarta parte delle condannazioni, che foſſero fatte, mentre non foſſe il delinquente principale.

E finalmente perchè nella mentovata Legge del 1704. ſi diſpone, che coloro, i quali condurranno dalla Gabella del Sale ſiti d'alcuna ſorta, ſiano tenuti, ed obbligati dentro il termine di giorni quarantacinque dare Mallevadori, tanto per la Taſſa, come ancora per la Pigione, ed eſſendoſi oſſervato, che detti conduttori frequentemente traſcurano adempire al loro dovere, dal che ne ſegue, che reſtano condannati nelle pene contenute in detta Legge, ed i Padroni delle caſe, e bottege deſtinate all'eſercizio di tali ſiti ſenza la dovuta ſicurezza delle loro pigioni, però di comandamento di S. A. R. come ſopra, ſi fà intendere con il preſente Bando a tutti li conduttori ſuddetti che in avvenire debbano contemporaneamente, o almeno avanti di principiare ad eſercitare i ſiti, che averanno condotti dare li loro Mallevadori, altrimenti facendo in contrario, e contravenendo a quanto ſopra incorreranno nelle pene contenute, ed eſpreſſe in detta Legge al Cap. 2. §. Coloro, che condurranno, & ſeq. e ſecondo quelle ſaranno irremiſſibilmente puniti, e tutto ec. Mandantes ec.

Pier Filippo Adami Cancelliere.

Bandito da me Coſimo Mazzoni pubblico Banditore ne' luoghi ſoliti queſto dì 1. Ottobre 1720.

In Firenze, nella Stamperia di S. A. R. per i Tartini, e Franchi,

Con Licenza de' Superiori.

1721.

TARIFFA

Di ciò che pagano i Bastimenti, che approdano nel Porto di Livorno, tanto con Pratica, che in Contumacia

Rinnovata di Comandamento del Serenissimo

GRANDUCA

L' Anno MDCCXXI.

LIVORNO MDCCXXI.

Nella Stamp. di S. A. R. appresso Jacopo Valsisi.
Con Licenza de' Superiori.

TARIFFA.

GNI Nave, ancorchè la più piccola, che possa trovarsi, come sono i Checci, e le Palandre paga alla Cassa Reale il dritto di ancoraggio in somma di lire diciotto, soldi tredici, e denari quattro, e questo va crescendo secondo la loro portata a ragione di lire 3.sol.14.8. per ogni 100. salme - - Lire 18. 13. 4.

Le Pollacche pagano di Ancoraggio - - - - - - - l. 16. —

Le Barche pagano di Ancoraggio lire sei, e queste crescono secondo la loro portata a ragione di lire due per ogni cento salme - - - - - - - - l. 6. — —

Le Tartane pagano di Ancoraggio

 lire

lire quattro , e queſto va creſcendo ſecondo la loro portata a ragione di lire due per ogni 100. ſalme - - - - - l. 4. — —

Li Bregantini , Fregate, e Felughe pagano di Ancoraggio lire una ſoldi 6. 8. - - - - - l. 1. 6. 8.

I Leuti pagano di Ancoraggio ſoldi 13. 4. e queſto creſce fino in lire 3. ſecondo la loro portata a ragione di lire due per ogni 100. ſalme - - - - - l. — 13. 4.

Tutti li predetti Baſtimenti , eccettuato le Navi di qualſivoglia Nazione venendo in queſto Porto , da qualunque parte , come dalla Turchia , Arcipelago , Morea , Golfo di Venezia , Puglia , Calabria , Sicilia , Regno di Napoli , Spiaggia Romana fino al Golfo di Scarlino , Regno di Tripoli di Barberia , e Regno di Tunis , pagano oltre il detto Ancoraggio , altro Diritto detto di Calagalera , che è due terzi più dell' Ancoraggio predetto.

Qualunque Baſtimento che venga in queſto Porto dalle parti di Ponente , per paſſare in Levante , mentre ritorni dentro al termine di giorni quaranta , e non abbia paſſato la Fiumara di Roma non paga Ancoraggio , ma il dritto ſolamente di Calagalera , caminando l' iſteſſa parità , con quelli , che procedono di Levante , e paſſano a Ponente , ritornando nel ſuddetto termine , e quan-

do

do però non abbiano passato Genova, nel qual caso non pagano Ancoraggio di sorte alcuna.

	Bastimenti quadri cioè Nave, Checci, Palandre e Pollacche:	*Bastimenti Latini cioè Barche, Tartane, e simili.*
Li Bastimenti che procedono di qualsisia parte dell' Oceano, fino a tutti li Stati di Olanda, eccettuati quelli che vengono dalla Russia devono alla Bocca di questo Porto	Lire 27. 10	Lire 22. 10.
Quelli che vengono dalla Russia - - -	l. 57.	l. 52.
Quelli che vengono da passati li stati di Olanda fino in Alicante	l. 25. 10	l. 20. 10.
Quelli che vengono da passato Alicante fino in questo Porto, e dal medesimo fino a Chiozza, con tutte l' Isole di Evizza, Majorca, Minorca, Sardegna, Elba, Sicilia, e Malta - - -	l. 15.	l. 6.
Quelli che vengono di Venezia fino a Cattaro - - - -	l. 25. 10	l. 16. 10.
Quelli che vengono dal resto della Dalmazia, Dominio Turco,		

Gre-

Grecia, Morea, Isole della medesima, Isole tutte dell'Arcipelago, Romanìa, Natolìa, Caramanìa, Sorìa, Isole di Cipro, di Candia, dell' Egitto, e di tutta la Costa di Barberìa, tanto da Levante, che da Ponente, che sono sottoposte alla quarantena, mentre non arrivino ad osservarne venti giorni pagano - - -	l. 29. 10	l. 24. 10.
Ed arrivando a detti venti giorni - -	l. 33. 10	l. 28. 10.
Li Bastimenti che procedono dalla Turchìa, o dalla Barberìa, e che prima di approdare in questo Porto abbiano toccato altro luogo di Cristianità, e quivi osservato la contumacia, mentre tengano dentro tutto, o parte del Carico levato in quelle parti devono - - - -	l. 27. 10	l. 20. 10.

Ogni Bastimento Contumace, che prende pratica deve pagare alla Bocca per visite di Medico, mutamenti d' Abito, e Pratica quanto appresso.

Se ricevono la pratica al primo Lazzeretto, ed al Molo Pezze due da 8. Reali - Pezze 2.

Se al secondo Lazzeretto di S. Jacopo Pezze tre - - - - - - p. 3.

Se alla Spiaggia Pezze due, e mezza - - - - - - - - - p. 2. 10.

Spese di Patenti sono le appresso.

Ogni Nave Olandese, Amburghese, Scozzese, Danese, Zelandese, e simili del Nort pagano - - - - - - - Lire 10.

Ogni Nave, Checcio, Fregata, e Pollacca Inglese - - - - l. 7. 10.

Ogni Nave Francese, e d' ogni altra Nazione - - - - - - - l. 7. 3. 8.

Ogni Barca, Tartana, Brigantini grossi, e Filugoni di qualsivoglia Nazione - - - - - - l. 5. 15.

Ogni Barca e Tartana di Mentone l. 6.

Ogni Barca, e Tartana Genovese, e Romana - - - l. 2.

Ogni Barca, e Tartana che sia stata depredata, e di poi comprata da' Genovesi, o Romani, pagano per laprima volta - - l. 5. 15.

E l' altre volte lire due - l. 2.

Ogni

Ogni Leuto , Feluga , Battello ,
e Patente di Mercanzie pagano l. ... 3. 4.
Tutto , &c.

Dato nella Cancelleria della Dogana , e Sanità di questa Città , e Porto di Livorno questo dì 15. Aprile 1721. mand. &c.

Agostino Tilli Cancell. de mand.